

Ordinanza
sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi
commestibili, nonché di caseina e caseinati
(Ordinanza sull'importazione di latte e oli commestibili, OILOC)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° giugno 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a.² l'importazione di latte e latticini delle voci di tariffa³ 0401-0404, 0405.2011/2099 e 0406;
- b. l'importazione degli oli e grassi commestibili menzionati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale nonché delle materie prime e dei prodotti semilavorati che servono alla loro fabbricazione;
- c. l'importazione di caseina, caseinati e di altri derivati della caseina nonché di colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010.1090, 9010 e 9090.

Art. 2 Permesso generale d'importazione

¹ Réservesuisse rilascia un permesso generale d'importazione (PGI) per l'importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione.⁴

² Sono esenti dall'obbligo del PGI:

- a.⁵ latte delle voci di tariffa 0401.1010, 2010 del CP n. 7.1;
- b. lo yoghurt delle voci di tariffa 0403.1010/1020;
- c. le caseine diverse dalla caseina acida delle voci di tariffa ex 3501.1010/1090;

RU **1998** 3266

¹ RS **910.1**

² Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2005** 503).

³ RS **632.10**, All.

⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS **531.12**).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007** 2379).

- d. i caseinati e altri derivati della caseina nonché le colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.9010/9090.

Art. 3 Suddivisione in contingenti doganali parziali del contingente doganale per il latte e i latticini

La suddivisione del contingente doganale aggregato per il latte e i latticini (C - n. 7) in sei contingenti doganali parziali (CP n. 7.1-7.6) è fissata nell'allegato 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sull'importazione di prodotti agricoli.

Art. 4 Assegnazione delle quote dei contingenti doganali parziali

¹ Le quote del CP n. 7.1 vengono assegnate agli aventi diritto a quote del contingente doganale secondo il regolamento del 1° gennaio 1934⁷ concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

² Le quote del CP n. 7.2 vengono assegnate in una determinata proporzione rispetto al ritiro di merce indigena. Il ritiro può essere ordinato in una proporzione di quattro parti al massimo di merce indigena contro una di merce importata. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) determina la proporzione del ritiro ed emana le disposizioni esecutive.

³ Le quote del CP n. 7.3 vengono assegnate secondo l'ordine di arrivo delle domande presso il servizio che rilascia i permessi.⁸

⁴ Le quote del CP n. 7.5 vengono assegnate secondo l'ordine di arrivo delle dichiarazioni doganali.⁹

⁵ La ripartizione del CP n. 7.6 non è disciplinata.

Art. 5 Importazioni di formaggio

¹ ...¹⁰

² Per quanto riguarda l'importazione di formaggio fuso della voce di tariffa 0406.3010, dev'essere presentato un certificato in cui si conferma che tutti i latticini usati per la fabbricazione sono stati prodotti nel Paese d'origine e che il formaggio è stato spedito direttamente dal Paese d'origine verso la Svizzera.

³ ...¹¹

⁴ Il DFE determina il contenuto del certificato di cui al capoverso 2 e riconosce i servizi competenti per il rilascio di tale documento.¹²

⁶ RS **916.01**

⁷ RS **0.631.256.934.953**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU **2004 569**).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007 2379**).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007 2379**).

¹¹ Abrogato dall'art. 6 cpv. 2 dell'O dell'8 mar. 2002 sul commercio di formaggio con la CE (RS **632.110.411**).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007 2379**).

⁵ e ⁶ ...¹³

Art. 6 Importazione di caseine, caseinati e altri derivati della caseina nonché di colle a base di caseina

La ripartizione del contingente doganale per la caseina di cui all'allegato 2 della tariffa generale (CP n. 8) non è disciplinato.

Art. 7¹⁴

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

¹³ Abrogati dall'art. 6 cpv. 2 dell'O dell' 8 mar. 2002 sul commercio di formaggio con la CE (RS **632.110.411**).

¹⁴ Abrogato dall'art. 6 cpv. 2 dell'O dell' 8 mar. 2002 sul commercio di formaggio con la CE (RS **632.110.411**).

*Allegato*¹⁵
(art. 5 cpv. 6)

¹⁵ Abrogato dall'art. 6 cpv. 2 dell'O dell' 8 mar. 2002 sul commercio di formaggio con la CE (RS **632.110.411**).